




ANALIZZATO APRILE 2012
SCADE 10 APRILE 2014



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 1052 / 2012

Prot. n. 32716-12

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: RINNOVO AUTORIZZAZIONE N. 2 IMPIANTI MOBILI DI RECUPERO RIFIUTI AI SENSI DELL'ART. 208, COMMI 12 E 15 DEL D.LGS. N. 152/2006. DITTA: BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI S.R.L.. SEDE LEGALE: VIA MARZABOTTO, 28 - 30010 LUGO DI CAMPAGNA LUPIA (VE).

Il dirigente

Visto che:

Con DGRV n. 664 del 20.03.2007 è stata rilasciata alla ditta BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI S.r.l. l'autorizzazione in via definitiva di n. 2 impianti mobili di recupero rifiuti, con scadenza in data 19.03.2012.

Con DGRV n. 1379 del 06.06.2008 è stata successivamente modificata la DGRV n. 664 del 20.03.2007.

La Regione del Veneto ha inoltrato per il seguito di competenza alla scrivente Amministrazione il fascicolo relativo all'autorizzazione in oggetto, acquisito agli atti in data 05.06.2008 con prot. n. 39884.

In data 07.02.2011 con nota prot. n. 12074 del 09.02.2011, la Ditta ha trasmesso istanza di rinnovo dell'autorizzazione dei 2 impianti mobili di recupero rifiuti, già autorizzati dalla Regione del Veneto con i provvedimenti sopra citati.

L'istanza di rinnovo è stata presentata 40 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in essere e non almeno 6 mesi (180 giorni) prima della sua scadenza, come previsto dalla DGRV n. 499 del 04.03.2008 nonché dalla DGRV n. 664 del 20.03.2007.

Gli impianti mobili per i quali si procede al rinnovo dell'autorizzazione risultano così identificabili:

Impianto n.1: Gruppo semovente di frantumazione

Modello: GCR 106

Casa costruttrice: REV S.r.l. - Ponte Messa di Pannabili (PS)

N° di matricola: 10821

Potenzialità massima impianto: 250 ton/ora

Anno di costruzione: 2004

Impianto n.2: Gruppo cingolato semovente di vagliatura

Modello: GSV 30/S

N. Matricola: 10555


Casa costruttrice: REV S.r.l. - Ponte Messa di Pannabili (PS)

Potenzialità massima impianto: 180 t/h

Anno di costruzione: 2001

L'impianto n. 1 consiste in una macchina semovente destinata alla frantumazione dei materiali inerti e risulta costituita dalle seguenti parti principali:

- una tramoggia di carico che funge da alimentatore dei materiali fini al frantoio;
- un vaglio vibrante sgrossatore;
- un frantoio a mascelle con regolazione della dimensione del prodotto in uscita;
- un separatore magnetico;
- un nastro trasportatore di scarico del materiale frantumato;
- un nastro trasportatore di scarico del sottovaglio;



- un motorizzazione principale diesel da 187 KW;
- un sistema di nebulizzazione d'acqua;
- un carro cingolato semovente per gli spostamenti del mezzo.

Il trattamento eseguito con l'impianto consiste nella frantumazione di materiali inerti allo scopo di ottenere frazioni merceologiche adatte al riutilizzo. Il processo di trattamento dei rifiuti nell'impianto, risulta così schematizzabile:

- predisposizione del cantiere e installazione della macchina;
- carico dei rifiuti direttamente sulla tramoggia dell'impianto mediante escavatore o pala meccanica;
- prima selezione del materiale su vaglio vibrante;
- frantumazione dei rifiuti;
- separazione dei rifiuti ferrosi mediante sistema di deferrizzazione;
- scarico dei rifiuti frantumati mediante nastro trasportatore in cumuli o sua immissione in impianto di vagliatura (Impianto n. 2).

L'impianto n. 2 consiste in una macchina semovente destinata alla vagliatura dei materiali inerti e risulta costituita dalle seguenti parti principali:

- una griglia vibrante;
- due nastri laterali di scarico;
- un nastro di alimentazione al vaglio;
- un nastro estrattore;
- un vaglio vibrante;
- un nastro principale di scarico del sottovaglio;
- un motorizzazione principale diesel da 80 KW;
- un sistema di nebulizzazione d'acqua;

Il trattamento eseguito con l'impianto consiste nella vagliatura di materiali inerti allo scopo di ottenere frazioni merceologiche adatte al riutilizzo. Il processo di trattamento dei rifiuti nell'impianto, risulta così schematizzabile:

- predisposizione del cantiere e installazione della macchina;
- carico dei rifiuti mediante escavatore o pala meccanica sulla griglia vibrante per la selezione primaria;
- scarico del sopravaglio della griglia mediante i nastri laterali;
- convogliamento del sottovaglio della griglia sul vaglio vibrante mediante nastro estrattore e nastro di alimentazione;
- vagliatura a tre selezioni;
- scarico del materiale più fine mediante nastro principale e scarico delle altre 2 frazioni sui nastri laterali.

La Regione del Veneto con DGRV n. 664 del 20.03.2007 aveva autorizzato la Ditta ad operazioni di recupero ed i rifiuti trattabili erano individuati nell'Allegato A della Deliberazione.

Con DGRV n. 1379 del 06.06.2008 è stato successivamente inserito il codice CER 191212 tra i rifiuti autorizzabili al trattamento con i 2 impianti, da subordinare al nulla osta della provincia competente per territorio.

Nell'istanza di rinnovo la Ditta richiede l'autorizzazione alle operazioni R5 ed R13 per il trattamento di tutti i rifiuti già autorizzati.

Non si ritiene di autorizzare l'operazione R13 poiché il presente atto autorizza solo le operazioni eseguite dagli impianti mobili.

Si ritiene di stralciare dall'autorizzazione il CER 170802 (materiali da costruzione da base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801) poiché le specifiche merceologiche delle materie prime fornite dalla Circolare MATT n. UL/2005/5205 prevedono una percentuale massima di gesso alquanto bassa.

Per i rifiuti con CER 010408, 010413, 101206, 101208, 170504 e 170508 per i quali il D.M. 05.02.1998 non specifica le caratteristiche delle MPS, si ritiene di autorizzare l'operazione R5, con prescrizione di documentare nella relazione tecnica allegata alla comunicazione della singola campagna di attività, la possibilità di ottenere dal trattamento MPS conforme alla Circolare Ministeriale 5205/2005.

Come previsto dal Punto 7.6 del D.M. 05.02.1998A seguito del trattamento di recupero (R5) del rifiuto avente CER 170302 dovranno essere ottenuti materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.

I rifiuti aventi codice 19 12 XX sono definiti come "rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti".

Ai sensi della DGRV n. 499 del 04.03.2008 resta esclusa la possibilità di effettuare campagne di trattamento, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006, con impianti mobili sia presso impianti di recupero, compreso il solo R13, di rifiuti che effettuano dette operazioni ai sensi del D.M. 05.02.1998, così come modificato ed integrato dal D.M. 05.04.2006, n. 186, che presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati ai sensi degli ex artt. 27 e 28, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, così come sostituiti dall'art. 208, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152.

Ai sensi della sopracitata Deliberazione ciascuna campagna di attività deve essere condotta nel luogo di produzione dei rifiuti.

Si ritiene quindi che i rifiuti aventi codici CER 191209 e 191212 potranno essere trattati negli impianti mobili di cui all'oggetto solo in casi particolari e comunque al di fuori di impianti attivi autorizzati ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero operanti in regime di comunicazione ai sensi degli artt. 214 e 216 del medesimo decreto.



Per il CER 191212, come già previsto dalla DGRV n. 1379 del 06.06.2008, si ritiene di subordinare le campagne di trattamento dei rifiuti, al nulla osta della provincia competente per territorio, stante la citata genericità del codice medesimo.

Per i rifiuti aventi codici CER 191209, 191302 e 191212 si ritiene di autorizzare l'operazione R5, con prescrizione di documentare nella relazione tecnica allegata alla comunicazione della singola campagna di attività, la possibilità di ottenere dal trattamento MPS conforme alla Circolare Ministeriale 5205/2005.

L'art. 16 della L.R. n. 20/2007 dispone, tra le competenze delle Province, il rilascio dell'autorizzazione per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.

Il comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Il comma 12 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina le modalità di rinnovo dell'autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 499 del 04.03.2008, pubblicata sul BUR della Regione Veneto n. 26 del 25.03.2008, reca in Allegato A i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e per l'individuazione dei relativi oneri di istruttoria a carico del richiedente".

Il D.Lgs. n. 152/2006 reca "Norme in Materia Ambientale".

Il D.M. 05.02.1998 detta norme in materia di recupero dei rifiuti non pericolosi.

Sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. n. 127/1997 e successive integrazioni e modifiche.

Con deliberazione della Giunta della Provincia di Venezia 29 dicembre 2010, n. 230 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale.

Sono state redatte da ARPAV e trasmesse a questa amministrazione con nota prot. n. 20572 del 25.03.2008 le proposte di "Linee Guida per la classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti e per la corretta attribuzione delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli Allegati B e C della Parte IV del D.Lgs n. 152/06".

La Circolare MATT n. UL/2005/5205 stabilisce le caratteristiche prestazionali del materiale riciclato.

La Circolare Provinciale prot. n. 43074 del 06.07.2009 ha ad oggetto i rifiuti inerti da demolizione.

E' stata predisposta apposita istruttoria dagli uffici.

Non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione dell'impianto in oggetto;

DETERMINA

Prescrizioni relative agli impianti mobili

- 1) E' rinnovata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione definitiva in favore della Ditta **BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI S.r.l.** (P.IVA: 02830710279) con sede legale in Via Marzabotto, 28 a Lugo di Campagna Lupia (VE), per l'utilizzo degli impianti mobili di recupero di rifiuti, descritti in premessa e così denominati:

Impianto n.1: Gruppo semovente di frantumazione

Modello: GCR 106

Casa costruttrice: REV S.r.l. - Ponte Messa di Pannabili (PS)

N° di matricola: 10821

Potenzialità massima impianto: 250 ton/ora

Anno di costruzione: 2004

Impianto n.2: Gruppo cingolato semovente di vagliatura

Modello: GSV 30/S

N. Matricola: 10555

Casa costruttrice: REV S.r.l. - Ponte Messa di Pannabili (PS)

Potenzialità massima impianto: 180 t/h

Anno di costruzione: 2001

- 2) E' autorizzata l'operazione di recupero R5 di cui all'Allegato C della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, per le tipologie di rifiuti individuate dai codici CER, di cui alla tabella sotto riportata:

CER	Operazioni autorizzate	Descrizione
010408	R5	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
010413	R5	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07



101206	R5	stampi di scarto
101208	R5	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
101311	R5	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
170101	R5	cemento
170102	R5	mattoni
170103	R5	mattonelle e ceramiche
170107	R5	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170302	R5	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
170504	R5	terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
170508	R5	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
170904	R5	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903
191209	R5	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
191302	R5	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
191212	R5	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

- 3) La presente autorizzazione ha la durata di 5 anni. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire non prima di dodici mesi ed almeno sei mesi prima della scadenza e dovrà essere corredata da una dichiarazione in cui si attesta che nulla è variato rispetto a quanto autorizzato, da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Provincie in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti. Qualora vi siano delle varianti il rinnovo dovrà essere inteso come richiesta di autorizzazione di un nuovo impianto.
- 4) Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, dovrà essere apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla riportante il modello e numero di matricola e la dizione: "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208 punto 15 - Autorizzazione Provincia di Venezia" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione.
- 5) Le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs. n. 262/2002 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale.
- 6) Relativamente al funzionamento degli impianti e di tutte le componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 ("direttiva macchine"), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione.

Prescrizioni relative alle campagne di attività

- 7) L'effettuazione delle campagne di attività dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale, regionale o provinciale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività, dovrà essere presentata all'Autorità competente per territorio, la relazione di compatibilità ambientale prevista dalla normativa vigente nel territorio di riferimento.
- 8) Per ogni campagna di attività dovrà essere allegata alla comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006, la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, le eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra l'impianto e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente.
- 9) I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dalle materie prime e dalle MPS presenti nell'impianto.
- 10) I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere trattati in impianto esclusivamente se preventivamente sottoposti a verifica analitica volta ad accertarne la non pericolosità.



- 11) In merito alle verifiche analitiche, dovranno altresì essere seguite le indicazioni riportate nella Circolare avente ad oggetto i rifiuti inerti da demolizione prot. n. 43074 del 06.07.2009, pubblicata nel sito internet della Provincia.
- 12) Nel caso in cui nei materiali provenienti dalle demolizioni, siano stati presenti anche rifiuti pericolosi e/o materiali contenenti amianto la Ditta dovrà dimostrare che sono state eseguite le necessarie operazioni di bonifica, allegando l'opportuna documentazione alla comunicazione della singola campagna di attività.
- 13) Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti autorizzati dovranno garantire l'ottenimento di prodotti conformi alla Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 15 luglio 2005, n. 5205 (Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2005 n. 171). Dovranno inoltre rispettare i limiti del test di cessione previsto dall'Allegato 3 al D.M. 05.02.1998. Per ciascuna campagna di attività la Ditta dovrà dichiarare a quali Allegati della Circolare del MATT n. UL/2005/5205 intende conformarsi per la produzione di MPS.
- 14) Nelle campagne di attività ove verrà effettuato il recupero dei rifiuti aventi codici CER 010408, 010413, 101206, 101208 170504, 170508, 191209, 191302 e 191212 dovrà essere documentata nella relazione tecnica allegata alla comunicazione della singola campagna di attività, la possibilità di ottenere dal trattamento MPS conformi alla Circolare del MATT n. 5205/2005.
- 15) Nel caso di campagne per il trattamento del rifiuto avente CER 170302 dovranno invece essere ottenuti materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate. Dovranno inoltre rispettare i limiti del test di cessione previsto dall'Allegato 3 al D.M. 05.02.1998
- 16) Fermo restando quanto previsto dalla DGRV n. 499/2008 per il territorio della Regione del Veneto, per il CER 191212, l'esecuzione delle singole campagne di trattamento dei rifiuti è comunque da subordinare a nulla osta espresso della Provincia competente per territorio. La Ditta dovrà pertanto precisare nella relazione tecnica le caratteristiche del rifiuto e la sua provenienza.
- 17) Per ciascuna campagna di attività dovrà essere allegata alla comunicazione una relazione tecnica in cui si riporti la destinazione e le modalità di effettivo utilizzo delle materie prime ottenute dall'attività di recupero.
- 18) Tutti i rifiuti esitati dall'attività di recupero dovranno essere stoccati all'interno di cassoni scarrabili, suddivisi in base alla loro tipologia, e posizionati in un'area appositamente adibita del cantiere individuata nella planimetria allegata alla comunicazione della campagna. Per i rifiuti prodotti dalla manutenzione dell'impianto (olio, filtri dell'olio, eventuali pezzi di ricambio) dovranno essere predisposti appositi contenitori a tenuta adibiti al deposito temporaneo e posizionati nell'area di cantiere appositamente individuata, in attesa del loro avvio a recupero e/o smaltimento.

Prescrizioni generali

- 19) Ai sensi della DGRV n. 499/2008, gli impianti mobili, di cui al presente provvedimento, non potranno essere utilizzati presso altri impianti di recupero di rifiuti che effettuano dette operazioni ai sensi del D.M. 05.02.1998, così come modificato ed integrato dal D.M. 05.04.2006, n. 186, o presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.
- 20) Per quanto attiene all'attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, lo stesso potrà essere utilizzato solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Dovrà essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Dovranno essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997, ovvero dal DPCM 01.03.1991 in assenza di classificazione acustica del territorio comunale.
- 21) Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. n. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 22) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni di manutenzione per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata.
- 23) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di non operatività dell'impianto.
- 24) Nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta.
- 25) Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse che si possono creare presso l'impianto, la ditta dovrà garantire che:




Stampa fiscale e amministrativa con dati del documento e del sistema di archiviazione.



- a) nelle fasi lavorative riguardanti la movimentazione dei rifiuti che possono produrre polvere, tutti gli accorgimenti previsti quali sistema di abbattimento delle polveri, ivi compreso un sistema di bagnatura dei cumuli ad alta efficienza;
- b) i piazzali dovranno essere mantenuti puliti al fine di evitare dispersione eolica nell'ambiente circostante;
- 26) E' fatto carico alla Ditta di accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di trasporto, di smaltimento e/o di recupero, siano idonei alla loro ricezione.
- 27) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non dovranno costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non dovranno creare rischi per le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 28) Dovranno essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. n. 152/2006.
- 29) Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.
- 30) Per l'esecuzione delle singole campagne e per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia nella regione sito della campagna.
- 31) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.
- 32) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica.
- 33) La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo.
- 34) Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI S.r.l., alla Regione del Veneto, all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso ed all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia.

La presente copia composta di n. 6
pagine è conforme all'originale informatico,
sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR
445/2000.
Venezia, il 12 APR. 2012

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTO



Il funzionario tecnico

D.SSA SOFIA MEMOLI



PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

CONSEGNATO IL 20 APR. 2012